

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
ANTIRICICLAGGIO**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Dicembre 2009

Disposizioni	Commenti	Considerazioni della Banca d'Italia
<p>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</p>	<p><u>Principio di contenimento degli oneri</u> È stato osservato che, contrariamente a quanto enunciato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, le innovazioni introdotte comporterebbero un aumento degli oneri a causa delle implementazioni informatiche necessarie ad adeguare i sistemi informativi.</p> <p><u>Nuovi criteri di registrazione</u> Sono state espresse perplessità in merito ai nuovi criteri di registrazione in base ai quali le operazioni vengono registrate dagli intermediari cui sono destinati i fondi e non più dagli intermediari che entrano in contatto con la clientela. In particolare: - con riguardo al settore del risparmio gestito, è stato segnalato che la nuova impostazione determinerebbe una perdita informativa rilevante nel caso di operazioni connesse a fondi di diritto estero collocati da intermediari vigilati in Italia; - con riguardo alle banche, è stato segnalato il rischio che i conti correnti dei clienti non vengano addebitati nel caso di acquisto di quote di fondi comuni di investimento.</p> <p>Viene criticata l'innovazione riguardante la registrazione delle operazioni di <u>acquisto/vendita di titoli di Stato</u> con riferimento, in particolare, all'immissione dei titoli nel dossier quando il conto corrente è parimenti intestato.</p> <p>Vengono più volte citate le disposizioni destinate alle <u>società fiduciarie statiche</u>: si chiede di confermare che le</p>	<p>Le soluzioni individuate sono le meno onerose per gli intermediari tenuto conto dell'esigenza di migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e di adeguare le regole di registrazione alle novità introdotte dal d. lgs. n. 231/2007 (titolare effettivo).</p> <p>I criteri di registrazione precedentemente in vigore non sono risultati più idonei ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari specie per la vendita di prodotti finanziari attraverso società rete con effetti negativi anche sulle segnalazione di operazioni sospette. In tale quadro, con riguardo alle perplessità manifestate si precisa che, nel caso di sottoscrizione di fondi comuni con addebito del conto corrente del sottoscrittore, la banca è tenuta a registrare l'operazione di addebito e la SGR a registrare l'operazione di acquisto delle quote del fondo. Nel caso di fondi esteri rimarrà traccia dell'operazione nell'AUI della banca presso cui è incardinato il rapporto da cui parte l'ordine di acquisto ovvero, nel caso di consegna di contante o di altri mezzi di pagamento, nell'AUI dell'intermediario presso il quale l'operazione viene eseguita. I nuovi criteri per la registrazione sono illustrati, con esempi, nella “nota esplicativa riguardante gli schemi innovativi di registrazione”, pubblicata insieme al provvedimento.</p> <p>La compravendita di titoli di Stato è ora equiparata all'acquisto delle altre tipologie di titoli al portatore; l'immissione in dossier titoli va registrata se i titolari del dossier titoli e del rapporto continuativo da cui provengono i fondi non coincidono.</p> <p>Il riferimento alle società fiduciarie statiche è limitato alle fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.</p>

società fiduciarie dinamiche non debbano sottostare alle medesime disposizioni di quelle statiche ma siano invece assimilabili alle SIM e, quindi, si configurino, tra l'altro, quali soggetti sottoposti a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

Nella relazione di accompagnamento al Provvedimento posto in consultazione (capitolo “Criticità dell’attuale sistema regolamentare e proposte di innovazione e razionalizzazione”) si richiama l’articolo 8 del provvedimento in merito a disposizioni riguardanti l’esonero dagli obblighi di registrazione per rapporti continuativi e operazioni effettuate tra i destinatari del provvedimento, di cui all’articolo 11, comma 1, del d. lgs. 231/2007. Al riguardo, si segnala che né all’interno del citato articolo 8, né in altro articolo del provvedimento è stato riscontrato esplicitamente tale esonero.

Le fiduciarie dinamiche devono essere assimilate alle SIM e censite con il codice tipo intermediario delle SIM.

Il riferimento corretto è ora all’articolo 10 del Provvedimento in cui vengono esplicitamente elencate le deroghe agli obblighi di registrazione; in particolare, viene richiamato l’articolo 25 del decreto che prevede obblighi semplificati di adeguata verifica e, pertanto, in assenza di raccolta delle informazioni, anche l’esonero dalla registrazione. Si evidenzia, al riguardo, la modifica all’art. 36 del decreto introdotta dal d. lgs. 151/2009 (art. 6-bis: “le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 25”).

Parte I – Disposizioni generali – Art. 1 (Definizioni)

Lettera k)
“rapporto continuativo”

Viene chiesto di confermare che il rapporto continuativo debba derivare da un rapporto contrattuale.

Il rapporto continuativo scaturisce da un accordo contrattuale tra il destinatario della normativa e il cliente.

Lettera l)
“operazione”

Viene chiesto di chiarire se ed eventualmente in che modo il riferimento alle “operazioni occasionali” contenuto nell’art. 15, co. 1, lett. b) del decreto debba essere messo in relazione con gli obblighi di registrazione di cui all’art. 36 del decreto che si riferisce, più in generale, alle “operazioni”.

Le operazioni “occasionalì” che comportano la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento non riconducibili a un rapporto continuativo in essere ovvero effettuate con modalità e caratteristiche estranee alla tipologia del rapporto stesso vanno registrate nell’AUI al pari delle operazioni effettuate a valere su rapporti continuativi.

Lettera m)
“operazione frazionata”

Viene evidenziata l’esigenza di formalizzare la soglia minima di 5.000 euro quale limite di importo rilevante per la determinazione delle operazioni frazionate.

La richiesta non viene accolta: la numerosità e diversità degli intermediari interessati dal provvedimento non consente di fissare rigidamente la soglia minima per la determinazione delle operazioni frazionate che, pertanto, è rimessa alla discrezionalità degli intermediari, come previsto dal d. lgs. 231/2007 (art. 15, comma 2).

	Viene chiesto se i “sette giorni” richiamati nella definizione sono da considerare lavorativi e se seguono il principio secondo cui il <i>dies a quo</i> viene computato nel termine.	Viene mantenuto il principio in base al quale i giorni sono di calendario e non lavorativi; il <i>dies a quo</i> viene computato nel termine.
	Viene rappresentato che le operazioni di “ricarica” effettuate presso le case da gioco <i>on line</i> non sono da considerare ai fini del frazionamento.	Il concetto di operazioni frazionate è stato introdotto per evitare che si possa eludere la registrazione in AUI frazionando un’unica operazione di importo pari o superiore a 15.000€ in più operazioni sotto la soglia. In tale ottica è fondamentale che anche le operazioni di ricarica siano considerate ai fini della registrazione delle operazioni frazionate.
Lettera o) “mezzi di pagamento”	Viene chiesto un chiarimento in merito all’obbligo di registrazione delle operazioni regolate con RID e MAV.	I flussi regolati tramite RID e MAV vanno registrati nell’AUI.
Lettera s) “titolare effettivo”	Viene rilevata una divergenza nella definizione del titolare effettivo rispetto alla previsione del d. lgs. n. 231/2007.	Ai fini della registrazione nell’AUI i dati del titolare effettivo dell’operazione vanno inseriti secondo quanto previsto nell’articolo 9 del Provvedimento (Particolari modalità di registrazione) inserito dopo la fase di consultazione. Si richiama l’obbligo di registrazione dei dati identificativi dell’esecutore dell’operazione previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) del Provvedimento.
	Con riferimento al titolare effettivo delle società “fiduciarie” viene chiesto di chiarire quali dati debbano essere registrati nell’AUI da parte degli altri intermediari che instaurino un rapporto continuativo con una società fiduciaria operante in forza di mandato fiduciario.	L’articolo 9, comma 1, del Provvedimento chiarisce che se le fiduciarie utilizzano un unico rapporto per gestire più di un mandato fiduciario occorre associare ogni operazione al corrispondente fiduciante utilizzando il record 6. Se, invece, la fiduciaria apre rapporti associando a ciascuno un mandato fiduciario, il fiduciante va registrato come legame e, quindi, come nel caso dei rapporti continuativi, i dati anagrafici possono essere contenuti anche in altri archivi.
Lettera t) “dati identificativi”	Viene chiesto se la partita IVA sia ancora da considerare tra gli elementi da acquisire ai fini dell’identificazione della clientela.	Ai fini della registrazione nell’archivio unico informatico la partita IVA non deve essere acquisita; va invece indicato il codice fiscale.
Lettera u) “archivio unico informatico”	Nella definizione di AUI si fa riferimento ai dati e alle	L’osservazione è stata accolta; la definizione di archivio unico informatico è

	informazioni “inseriti” in modo accentrato; la definizione è fuorviante poiché l’inserimento non necessariamente è accentrato, potendo essere fatto in più punti operativi.	ora contenuta nel comma 1, lett. v).
Art. 2 (Destinatari e obblighi applicabili) Comma 3	Con riferimento all’attività di leasing, si chiede se rientrano tra i servizi accessori i rapporti e le operazioni connesse con la ricollocazione di beni rivenienti da contratti inoptati o risolti.	Nell’attività di leasing, l’attività di ricollocazione di beni rivenienti da contratti inoptati o risolti non è oggetto di registrazione.
	Si chiede di rivedere l’impostazione della normativa previgente che impone alle imprese di assicurazione l’obbligo di registrare le operazioni di compravendita di immobili ai fini della gestione delle attività a copertura delle proprie riserve tecniche, analogamente a quanto previsto per le operazioni poste in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio.	I nuovi criteri di registrazione non prevedono la registrazione delle operazioni di compravendita di immobili poste in essere dalle compagnie di assicurazione ai fini della gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche.
Comma 4	La formulazione del comma 4 dell’art. 2 induce a ritenere che chi gestisce esclusivamente rapporti continuativi sia esonerato dall’istituzione dell’archivio unico informatico.	L’AUI può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi che vanno registrati in archivi informatici diversi con modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico, l’inalterabilità, la conservazione dei dati registrati e le ulteriori funzionalità previste dall’art. 2, 5° comma.
Comma 6	Si pone in luce l’esistenza di problemi di riservatezza, in special modo con riferimento alla registrazione dei dati del fiduciante. Si evidenzia l’eccessiva onerosità dell’adempimento che richiede di inserire nell’AUI i dati del titolare effettivo.	Come previsto dal comma 9 dello stesso articolo 2 i destinatari della normativa sono tenuti a predisporre idonee misure per assicurare la riservatezza dei dati registrati. La scelta di inserire le informazioni riguardanti il titolare effettivo nell’AUI scaturisce dall’opportunità di poter utilizzare un contenitore standardizzato per la raccolta dei dati già presente presso gli intermediari. Il decreto correttivo del d. lgs. 231/2007 ha confermato questa impostazione.
Art. 3 (Rapporti continuativi) Comma 2	Si lamenta la scarsa chiarezza, nonché la presenza di incongruenze, nelle elencazioni degli “altri rapporti continuativi” e dei rapporti non soggetti a registrazione.	La norma è stata modificata. Con particolare riferimento all’esclusione dell’attività di consulenza dal novero dei rapporti continuativi, si precisa che tale attività, qualora sia strumentale all’esecuzione della prestazione dei

servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF, non costituisce oggetto di registrazione nell'AUI.

Più in generale, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, lett. g) è stata sostituita prevedendo l'esonero dalla registrazione dei "rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento".

La registrazione è invece dovuta qualora la consulenza rientri nell'attività istituzionale dell'intermediario; a tale proposito, si precisa, inoltre, che come previsto dall'art. 2, comma 6 del Provvedimento, i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'AUI.

Si chiede di confermare che la sottoscrizione di quote di fondi comuni non costituisce rapporto continuativo e che le SGR non sono tenute alla registrazione del titolare effettivo delle operazioni.

La sottoscrizione di quote di fondi comuni non comporta la registrazione del rapporto continuativo da parte della società prodotto; il titolare effettivo delle operazioni non va registrato nell'AUI salvo quanto previsto nell'art. 9 del provvedimento (particolari modalità di registrazione). Resta fermo l'obbligo di registrazione dei dati degli eventuali soggetti esecutori delle operazioni.

Si chiede se debbano essere registrate le assunzioni di partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale con diritto di voto della società partecipata nel caso in cui l'attività in parola non rientri nell'attività istituzionale dell'intermediario.

La previsione contenuta nell'art. 3, comma 2, iii) lett. d) è stata modificata richiamando la definizione contenuta nell'art. 9, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29: l'attività di assunzione di partecipazione è pertanto soggetta agli obblighi di registrazione solo nei casi previsti nel citato decreto.

Si chiede se il versamento dei tre decimi per la costituzione di società sia da considerare rapporto continuativo.

Ai fini della registrazione nell'AUI vanno registrate le sole operazioni di versamento per "costituenda società" imputandole ai soggetti che effettuano il versamento.

Si chiede se i rapporti classificati "a sofferenza" siano da considerare ai fini dell'AUI

I rapporti classificati a sofferenza non sono considerati rapporti continuativi.

Comma 3

Con riferimento al punto iii), lett. c), si chiede se tutti i rapporti trilaterali finanziari (o assimilabili) debbano prevedere la registrazione del doppio rapporto (ad esempio leasing, credito finalizzato o prestiti contro cessione del quinto) "tenuto conto anche della richiesta di verifica del titolare effettivo anche sul fornitore del

Il rapporto continuativo va registrato, nei casi elencati, solo nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento.

servizio/bene collegato”.

Comma 4

Viene criticata la disposizione di cui al comma 4, che prevede la registrazione della delega su un rapporto come autonomo rapporto continuativo dal momento che la chiusura del rapporto principale determina la conseguente decadenza delle deleghe; esse, pertanto, devono essere dipendenti dalle vicende giuridiche del rapporto principale, evitando una proliferazione di dati da registrare e gestire.

L’osservazione non viene accolta. Tuttavia, per evitare l’insorgere di dubbi interpretativi, la formulazione del comma 4 è stata modificata confermando che le deleghe vanno inserite come autonome registrazioni (la disposizione è ora contenuta nel comma 3).

L’apertura di una delega va registrata con la causale 25 inserendo nel tipo record 3 il titolare del rapporto e nel tipo record 4 il nome dei delegati.

Le registrazioni di delega vanno chiuse contestualmente alla chiusura del rapporto continuativo cui sono collegate.

Si chiede se la registrazione delle deleghe come autonomo rapporto continuativo contenuta nel comma 4 dell’art. 3 sia riferita ai delegati e/o procuratori delle società clienti di intermediari finanziari che svolgono l’attività di factoring.

La registrazione del rapporto di delega è riferita alle deleghe specifiche a operare su conto e non, in generale, alle deleghe conferite ai procuratori delle società.

Comma 5

Con riferimento ai fondi pensione, si rileva un’incongruenza tra la previsione dell’art. 3, comma 5, in cui è previsto l’esonero dall’obbligo di registrazione dei rapporti continuativi, ferma restando la registrazione dell’operazione e il successivo articolo 9 che prevede una deroga agli obblighi di registrazione nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto.

Il riferimento ai fondi pensione contenuto nell’art. 3, comma 5, è stato eliminato.

È stato chiesto di eliminare la lettera e) del comma 5.

La richiesta è stata accolta in considerazione di talune difficoltà operative segnalate dagli intermediari; nel Provvedimento è ora prevista (art. 3, co. 5) la “facoltà di non procedere all’apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti”.

Nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, è stato chiesto di valutare la possibilità, per la cessione di crediti il cui controvalore originario sia inferiore alla soglia di registrazione e per i quali sia stata concessa una dilazione di pagamento, di non procedere alla registrazione del relativo rapporto continuativo.

La registrazione dei rapporti continuativi prescinde dall’importo delle operazioni a essi collegate; la richiesta, pertanto, non può essere accolta.

	È stato chiesto di inserire tra i rapporti per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione anche i rapporti con i debitori ceduti nei contratti di factoring, fatta eccezione per i casi in cui sia concessa una dilazione di pagamento.	La richiesta è stata accolta.
Art. 4 (Operazioni) Comma 2	Si osserva che il limite di importo dovrebbe essere 12.500 euro e non 15.000 euro.	La disposizione di cui si tratta – ora contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 - riguarda gli obblighi di registrazione delle operazioni di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi di cui all'art. 49 del decreto effettuate per il tramite di banche, Poste e IMEL. Sebbene il citato art. 49 faccia riferimento alla soglia di 12.500 euro per i trasferimenti di contante tra privati, la soglia prevista dallo stesso decreto per l'obbligo di registrazione delle operazioni è pari a 15.000 euro. I trasferimenti di denaro e titoli al portatore effettuate ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto per importi inferiori a 15.000 euro non vanno registrati nell'AUI (salvo i casi di frazionamento).
	È stato chiesto se i trasferimenti di libretti di risparmio al portatore di cui all'art. 49, comma 14, del decreto, oltre a essere registrati negli archivi anagrafici e, quindi, anche in AUI, con estinzione del rapporto in capo al cedente e accensione del medesimo in capo al cessionario, vadano altresì registrati con specifiche registrazioni recanti le causali U1 ancorché, in tali fattispecie, gli intermediari non intervengono nei trasferimenti bensì prendono semplicemente atto di una comunicazione di avvenuto trasferimento tra le parti.	Il trasferimento di libretti di risparmio al portatore comunicato alle banche ai sensi dell'art. 49, comma 14, del decreto non comporta l'obbligo di registrazione dell'operazione di trasferimento da parte delle stesse, poiché “non intervengono nell'operazione”.
	È stata rilevata l'opportunità di chiarire se quanto pagato agli intermediari dai clienti a titolo di corrispettivo per il servizio prestato costituisca operazione da registrare in AUI, se di importo pari o superiore a 15.000 euro.	Nella registrazione delle operazioni di cui trattasi va utilizzata la causale “pagamenti diversi”.
Articolo 5 (Operazioni frazionate) Comma 1	È stato chiesto di precisare se ulteriori operazioni “effettuate nella stessa giornata” rispetto alle frazionate debbano essere dello stesso importo di queste ultime, ovvero se, pur essendo al di sotto del medesimo,	Il comma 1 è stato modificato per evitare l'insorgere di dubbi interpretativi: sono, pertanto, oggetto di registrazione “tutte le operazioni di importo unitario inferiore a 15.000 euro effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia”.

	concorrano al cumulo <i>de quo</i> .	
Comma 2	È stato chiesto di confermare che il periodo per considerare il frazionamento passa da otto a sette giorni. È stata rappresentata, inoltre, la presenza di serie difficoltà organizzative nella realizzazione della disposizione in esame con riferimento all'obbligo di effettuare le aggregazione delle operazioni eseguite dai clienti presso tutti i punti operativi, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto.	Si conferma che il periodo di frazionamento passa da otto a sette giorni. L'osservazione è stata accolta e il comma 2 dell'articolo 5 riformulato espungendo l'inciso "ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto ovvero i soggetti terzi che operano per conto di un destinatario".
Articolo 6 (Criteri di registrazione) Comma 1	Si chiede di chiarire il contenuto del comma 1, laddove è previsto che il destinatario della normativa si avvalga di soggetti terzi per assolvere "in tutto o in parte" gli obblighi di adeguata verifica.	Le parole "in tutto o in parte" sono state eliminate; si fa comunque presente che gli intermediari possono avvalersi di terzi per assolvere gli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c). Resta esclusa la possibilità di avvalersi di terzi per svolgere il controllo costante nel corso del rapporto.
Comma 2	Si chiede di chiarire la portata del comma 2 alla luce del combinato disposto del comma 4 e del comma 5 dell'art. 6. Il comma 2, infatti, sembra attenere, ad esempio, ai casi in cui la banca riceva da un'impresa di assicurazione vita per la liquidazione di un sinistro o da una SGR per il rimborso di quote di fondi, un bonifico su un conto di un proprio cliente. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 la registrazione di "Estinzione polizze assicurative ramo vita (causale D8)" dovrebbe essere effettuata dall'Impresa di assicurazione come la registrazione "Rimborso titoli e/o fondi comuni (causale BF)" dovrebbe essere effettuata dalla SGR. Si ritiene che la banca dovrebbe comunque effettuare ai sensi del comma 4 e 5 la registrazione del bonifico in arrivo sul conto del proprio cliente. Una diversa interpretazione porterebbe a un rischio di perdita della "traccia" relativa ai trasferimenti e sarebbe di difficile realizzazione da parte delle banche che dovrebbero omettere la registrazione dei soli trasferimenti relativi	L'interpretazione è corretta.

all'operatività della specie descritta che non hanno alcuna codifica particolare nei messaggi di rete interbancaria.

Comma 3

Si rileva come l'impostazione in base alla quale nella prestazione del servizio di collocamento l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo e del flusso finanziario è posto unicamente a carico della società prodotto, laddove la stessa sia destinataria della normativa, sembra contraddetta da quanto previsto nell'allegato 1 - Causali analitiche, parte I, ove nel paragrafo dedicato alla prestazione del servizio di collocamento, è stabilito un obbligo di registrazione in capo al soggetto presso il quale si esegue l'ordine di sottoscrizione dei titoli che, letteralmente, sembra indicare il soggetto collocatore e non la società prodotto.

Le due disposizioni non sono in contraddizione. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alla nota esplicativa riguardante gli schemi innovativi di registrazione.

Comma 5

Si lamenta la scarsa chiarezza della disposizione.

Il comma 5 è stato modificato; per maggiore chiarezza va letto unitamente alla "nota esplicativa riguardante gli schemi innovativi di registrazione".

**Articolo 7 (Dati e informazioni da acquisire e registrare)
Comma 1, lett. a)**

Si propone di eliminare le ultime parole da "qualora" fino alla fine, in quanto non risulta chiara la distinzione indicata.

La frase è stata modificata.

Comma 1, lett. b)

Nel caso di collocamento di quote di fondi da parte di società rete si rileva come le società prodotto non dispongano dell'informazione inerente al punto operativo; si chiede, pertanto, di eliminare la previsione.

La società prodotto, in generale, non è tenuta a inserire nel proprio archivio il punto operativo della rete; la registrazione, difatti, va riferita alla società prodotto stessa che, pertanto, nel campo inerente al "punto operativo" inserirà la propria dipendenza presso cui è incardinato l'eventuale rapporto continuativo ovvero l'operazione. Si rimanda, per maggiore chiarezza, alla "nota esplicativa riguardante gli schemi innovativi di registrazione".

Comma 2

In merito alle informazioni da acquisire, si chiede se per "ubicazione" si intende il codice paese dell'intermediario controparte.

La locuzione "ubicazione" è stata sostituita da "paese estero".

Comma 3

Al fine di un uso appropriato degli standard SEPA e di

L'osservazione è stata accolta: i dati relativi alla residenza della controparte

	consentire una piena armonizzazione al livello europeo, si chiede di non prevedere la registrazione in AUI, per la banca del beneficiario, del CAB di residenza dell'ordinante e, per operazioni provenienti dall'estero, del punto operativo presso cui è disposta l'operazione.	vanno indicati se conosciuti. Per i bonifici esteri va indicato il solo paese di localizzazione dell'intermediario della controparte.
	Si osserva che, per quanto riguarda le operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, per paese estero del beneficiario deve necessariamente intendersi il paese presso cui ha il conto il beneficiario stesso. Questa, infatti, è l'unica informazione sul paese del beneficiario nella disponibilità della banca dell'ordinante che esegue l'operazione.	Qualora la residenza del beneficiario non sia nota, il campo non deve essere valorizzato.
Comma 4	Si lamentano difficoltà di registrazione sia per le operazioni di tesoreria, sia per le operazioni disposte da società fiduciarie per conto dei fiduciari.	Le disposizioni sono state integralmente riviste e sono ora contenute nell'articolo 9 del provvedimento.
Articolo 8 (Modalità della registrazione)	Viene chiesto se, nel caso di esecuzione di operazioni frazionate su conto debba essere identificato l'esecutore materiale delle operazioni ovvero se queste debbano essere riferite agli intestatari del conto.	Le operazioni frazionate vanno riferite al titolare del rapporto continuativo ovvero, in assenza di rapporto continuativo, al soggetto che esegue l'operazione o per conto del quale l'operazione viene eseguita.
Comma 3	Si osserva che se il termine dal quale decorrono i trenta giorni per la registrazione delle operazioni frazionate è la data della prima operazione oggetto di cumulo, i tempi per la registrazione risultano ridotti.	L'osservazione viene accolta. Il nuovo testo del comma 3 prevede che il termine per la registrazione decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.
Articolo 9 (Deroghe agli obblighi di registrazione)	Non appare chiaro se la disposizione in merito all'esenzione dall'obbligo di registrazione sussista anche per le operazioni disposte dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché di prestazione del servizio di gestione di portafogli.	La deroga (ora contenuta nell'articolo 10, comma 3) è riferita solamente alle operazioni poste in essere su iniziativa del gestore; la disposizione è stata resa più chiara.
Articolo 11 (Caratteristiche dell'archivio unico informatico)	Si chiede se sia opportuno istituire una figura di delegato di gruppo che abbia una visibilità sugli AUI di tutte le società facenti parte del gruppo e, in caso di risposta	Il richiamo alla previsione contenuta nell'art. 41 del decreto è intesa a favorire, nel caso di gestione dell'AUI di destinatari facenti parte di un gruppo da parte di un unico centro servizi, l'integrazione delle informazioni

affermativa, di chiarire ruolo e funzioni di tale figura.

al fine di migliorare la valutazione delle operazioni potenzialmente segnalabili come sospette.

Articolo 13 (Variazioni di dati e coordinate)
Comma 6

La chiusura del rapporto continuativo in AUI dovuta a mutamento dello status del cliente in caso di applicazione di una verifica semplificata (così come l'accensione nel caso inverso) non rifletterebbe la realtà in quanto il rapporto non verrebbe effettivamente chiuso. Al riguardo, sembrerebbe sufficiente interrompere le registrazioni, mantenendo in anagrafe la data del passaggio all'adeguata verifica semplificata.

La richiesta non viene accolta. Il rapporto, ai fini della registrazione antiriciclaggio viene chiuso nel caso di passaggio all'adeguata verifica semplificata e aperto nel caso opposto.

Articolo 14 (Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione)
Comma 1

Non risulta informaticamente possibile trasferire l'AUI al cessionario in caso di cessione di rami d'azienda in quanto non si possono "sfilare" singolarmente le registrazioni dall'archivio. In caso di cessioni di rami d'azienda o di filiali, l'AUI dovrebbe rimanere presso l'intermediario cedente che resta responsabile delle operazioni eseguite presso lo stesso, come previsto nel Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006. Va, inoltre, sottolineato che le incombenze per le risposte all'Autorità giudiziaria diventerebbero di fatto impossibili.

L'osservazione viene accolta: il comma 1 dell'art. 14 (ora articolo 15) è stato modificato.

Comma 2

Diversamente dalla normativa previgente non viene specificato l'obbligo di registrazione per l'intermediario cessionario, risultante dalla scissione, incorporante o risultante dalla fusione, di provvedere all'apertura dei rapporti continuativi trasferiti secondo le tipologie di registrazione previste nell'allegato 2 (standard tecnici).

L'osservazione viene accolta. Le norme prevedono ora le registrazioni di apertura dei rapporti continuativi trasferiti, incluse le deleghe.

Articolo 15 (Disposizioni finali e transitorie)
Comma 1

Non è possibile registrare entro il 1° gennaio 2010 i titolari effettivi, perché il tracciato sarà da utilizzare solo dal 1° gennaio stesso; si propone, pertanto, di variare la frase in "entro 30 giorni dall'entrata in vigore".

L'osservazione viene accolta.

ALTRE OSSERVAZIONI
Operazioni di cessione del quinto dello stipendio

È stato chiesto di prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio.

La materia non è di competenza della Banca d'Italia. Si richiama, al riguardo, l'art. 26 del d. lgs. 231/2007 in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di

sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio, in base a determinati criteri individuati nell'Allegato tecnico dello stesso decreto.

Operazioni con paesi non equivalenti

Si evidenziano problematiche a livello di sistema: l'acquisizione dei dati del titolare effettivo delle operazioni può risultare fortemente ostacolata da ragioni di carattere commerciale, nonché risultare inefficace in considerazione della scarsa conoscenza che il soggetto destinatario, pur entrando in possesso delle informazioni richieste, riesce ad acquisire sul titolare effettivo dell'operazione. Gli ordini, inoltre, normalmente, sono aggregati e il destinatario non riesce a riferire ai singoli titolari effettivi l'operatività.

Nei casi di conti correnti di corrispondenza con intermediari localizzati in paesi non equivalenti, occorre inserire i dati dei clienti che abbiano un accesso diretto ai conti di passaggio o dei clienti per cui la banca italiana abbia richiesto i dati identificativi ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera e). Nel caso di intermediari non bancari, i conti di negoziazione diretta possono essere assimilati ai conti di corrispondenza e quindi per le operazioni a valere su di essi si applicano le regole di registrazione sopra descritte.

I criteri di registrazione delle operazioni di cui trattasi sono contenuti nell'art. 9 del provvedimento (Particolari modalità di registrazione)

Adeguata verifica della clientela

Vengono chiesti chiarimenti in ordine a casistiche nelle quali l'adeguata verifica della clientela sia impossibile prima dell'effettuazione dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione, in ragione della specifica attività prestata dal soggetto obbligato e delle modalità operative che caratterizzano l'attività stessa.

Viene altresì chiesto di specificare gli obblighi in parola in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.

I quesiti riguardano la materia dell'adeguata verifica che verrà disciplinata in altra sede.

**CAUSALI
PARTE I – BANCHE E
POSTE ITALIANE
Causale D1**

Con riferimento alle precisazioni sulla causale D1, viene chiesto di aggiungere la locuzione "e/o monete metalliche".

Viene chiesto, inoltre, un chiarimento sul "contante virtuale".

La richiesta è stata accolta

Le operazioni effettuate con contante virtuale quali, ad esempio, l'emissione di un certificato di deposito con assegno bancario, vanno registrate in AUI. Tuttavia, l'importo relativo al contante virtuale non deve più essere registrato nell'attributo B15, ma soltanto nell'attributo B14. Nell'attributo B15 va riportato soltanto l'importo regolato con contante reale.

	Si chiede di specificare se le operazioni su libretti di risparmio debbano essere considerate “su conto” o “per cassa”.	Le operazioni su libretti di risparmio devono essere considerate “per cassa”.
Causali relative a titoli di credito	Si lamenta l'eccessiva onerosità della disposizione che prevede l'indicazione del numero degli assegni bancari emessi e versati e si chiede l'eliminazione di tale disposizione.	La richiesta è stata accolta.
Assegni di traenza	Sono state rappresentate difficoltà nella registrazione degli assegni di traenza.	Per l'emissione degli assegni di traenza va ora utilizzata la causale “33” con segno D, mentre per l'incasso o per il versamento si utilizzano le causali ‘G1’, ‘G2’, ‘G3’, ‘G4’ o ‘G5’.
Causale 10	Si lamenta l'eccessiva onerosità della disposizione che prevede l'indicazione del beneficiario degli assegni circolari emessi e si chiede l'eliminazione di tale disposizione.	La richiesta è stata accolta.
Eliminazione di alcune causali non più in uso	Si lamenta il mantenimento di alcune causali relative a tipologie di operazioni non più in uso (causali 51, 63, 05, 68, 69) e se ne chiede l'eliminazione.	La richiesta è stata accolta.
Causali 46 e59	È stato chiesto di invertire il significato delle causali per uniformità con le causali ABI.	La richiesta è stata accolta.
Causale A2	Si chiede se sia possibile registrare il cambio di un proprio assegno, oltre che con la prevista causale A2, anche con le causali F4 e 13.	La richiesta è stata accolta.
Causale 50	Si chiede di chiarire se la causale identifica le operazioni con segno D non descritte da causali specifiche.	La causale analitica include i pagamenti relativi ai servizi accessori; va utilizzata anche come causale residuale per i pagamenti. L'informazione è ora contenuta anche nell'allegato causali analitiche.
Causali G3, G4 e G5	Si chiede di confermare se la locuzione “titoli di credito” sia da intendersi riferita ad assegni bancari e circolari.	Si conferma.

Causale DG	Si chiede di attribuire un segno alla causale per uniformità con le altre causali.	Convenzionalmente è stato attribuito il segno A.
Causale AF	Non risulta chiara la motivazione che ha indotto a eliminare le causali B7 e B8 imponendo implicitamente la registrazione degli arbitraggi tra valute, normalmente eseguiti su conti parimenti intestati presso lo stesso intermediario, con la causale AF.	La scelta è stata dettata da esigenze di uniformità ai fini della segnalazione dei dati aggregati alla UIF.
Causali BR/BS	Si chiede di chiarire la modalità di utilizzo delle causali BR/BS.	Le causali devono essere attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere valorizzate contestualmente alla registrazione dell'operazione principale da cui conseguono (cfr. anche il paragrafo "operazioni in titoli", parte I del provvedimento).
Operazioni di versamento in circolarità infragruppo	Viene proposta una modifica nella registrazione dei versamenti in circolarità infragruppo: invece di indicare nel campo "a disposizione" che si tratta di operazioni in circolarità, indicare la filiale della banca presso cui è stata eseguita l'operazione.	La proposta viene accolta.
Causale U2	È stato proposto di reintrodurre la causale U2 per consentire la registrazione di operazioni quali la consegna di assegni circolari a clienti privati la cui emissione è richiesta dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito di un servizio di tesoreria o la consegna di un assegno per saldare un conto a sofferenza. Si osserva che la causale U2, precedentemente utilizzata per registrare, ad esempio, la consegna da parte delle banche di mezzi di pagamento per operazioni di rimborso di risparmio gestito, fa sorgere il dubbio se le	La richiesta viene accolta. Si precisa, inoltre, che l'emissione dell'assegno è registrata dalla società che lo emette, se rientra tra i destinatari del provvedimento. In base ai nuovi criteri di registrazione le operazioni della specie non devono essere più registrate dalle banche ma dalle società prodotto che effettuano il rimborso. Pertanto, anche se la causale U2 è stata nuovamente inserita, non va utilizzata per le operazioni della specie.

	operazioni della specie debbano essere registrate.	
Causale 79	Viene chiesto di indicare la causale da utilizzare per le operazioni precedentemente registrate con la causale 79.	Le operazioni della specie vanno registrate con le causali dei bonifici (26 e 48).
PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A. Prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi	Si chiede un'interpretazione della frase "solo per gli importi effettivamente trasferiti" all'allegato 2, parte II, punto 3.	La disposizione è stata modificata: è ora lasciata la facoltà agli intermediari di registrare solo gli importi effettivamente trasferiti; si precisa che nel caso di ricorso al "netting", il riferimento al fine della registrazione è al cliente e non al titolo.
STANDARD TECNICI	<p>La principale osservazione in merito al tracciato record dell'AUI riguarda l'introduzione di una nuova sequenza per il "tipo record" (7-8-9) finalizzata alla registrazione del titolare effettivo, che sovverte i principi che hanno da sempre caratterizzato l'AUI. In quasi tutti i programmi, infatti, il primo record è sempre di tipo "1" dove, ad esempio, viene reperita la data dell'operazione. La variazione di sequenza quindi porterebbe alla revisione di tutta la procedura per valutare se un record sia "1" o "7".</p> <p>Altra questione rilevante riguarda la <i>performance</i> sui database, non solo quelli on line, ma tutti quelli di servizio con tracciato simile all'AUI, che risulterebbe ridotta dalla nuova impostazione.</p> <p>Si auspica quindi di mantenere l'attuale sequenza, integrando in essa le attuali informazioni.</p>	<p>La richiesta è stata accolta.</p> <p>I legami (dati del legame, soggetto primario e soggetto secondario) al fine di non alterare i principi generali di registrazione e la struttura dell'AUI finora in vigore, vengono inseriti in archivio con una nuova tipologia di registrazione rappresentativa del legame tra l'intestatario del rapporto e gli eventuali titolari effettivi dello stesso. Ciò consente di trattare i dati del titolare effettivo in modo coerente con le informazioni nominative relative ad altri soggetti già inserite nell'AUI evitando, nel contempo, ridondanze operative.</p> <p>Viene richiesta l'aggiunta di un solo "tipo record" nuovo (6).</p>
Codice voce A25	Si chiede il motivo per cui tale attributo sia "condizionato" e a cosa.	Il codice voce A25 va valorizzato dagli intermediari tenuti all'invio dei dati aggregati ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 231/2007; la valorizzazione, quindi, è condizionata all'obbligo di invio dei dati in parola.
Attributo D32	Si segnala l'assenza del codice "cointestazione persone	Il codice "1" – pluriintestato – vale anche per le cointestazioni di persone

	giuridiche”.	giuridiche.
Attributo D23	Si esprime perplessità sulla valorizzazione dell’attributo relativo alla settorizzazione sintetica con il codice 999 nelle operazioni per cassa quando, normalmente, anche per tali operazioni viene utilizzato un ndg prodotto da normale censimento anagrafico.	Nelle operazioni per cassa, per cui non sia noto il codice SAE, va riportato il codice convenzionale “999”; qualora sia noto può essere inserito.
ALLEGATO CODICI Codice intermediario	È stato chiesto di ripristinare il codice “banca estera”.	La richiesta è stata accolta.